



I.C. "DON BOSCO SANTO - MANZONI" - ANDRIA
Sede Legale: Piazza San Giovanni Bosco, 9 - 76123 ANDRIA (BT)
Indirizzo di riferimento: Via Caneva, 12 - 76123 ANDRIA (BT)
BAIC86000B - CF. 90090920720 - Tel. 0883/246309
baic86000b@istruzione.it - baic86000b@pec.istruzione.it
Sito Web: www.donboscosantomanzoni.edu.it
CODICE UNIVOCO UFWLFT



Avviso M.I. prot. N. 0020480 del 20/07/2021 – Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Titolo del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice progetto 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-468 – C.U.P. C89J21018530006

Protocollo n. 2320 del 23.03.2022

All’Albo della scuola

OGGETTO: Determinazione di deroga a convenzione attiva “Reti locali 7”, al fine dell’acquisizione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei beni e servizi per la realizzazione del cablaggio dell’edificio scolastico “I.C. Don Bosco Santo Manzoni” sito in Andria (BT) – C.I.G. 9148769B01.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 26 comma 1 della Legge 23/12/1999, n. 488: “ *Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l’accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente*”.

Visto l’art. 26 comma 3 della Legge 23/12/1999, n. 488: “*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del [D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101](#) (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010, con attuale riferimento agli [articoli 295 e 328 di quest’ultimo](#)). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*”.

Firmato digitalmente da LILLA BRUNO

Visto l'art. 58 comma 1 della Legge 23/12/2000, n. 388: *“Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia”.*

Visto l'art. 1 comma 449 della Legge 27/12/2006, n. 296 (modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015): *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.*

Visto l'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 – n. 296 (modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018): *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.*

Visto l'art. 1 comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) (modificato dall'[art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016](#)): *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014”.*

Visto l'art. 1 comma 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): *“Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid”.*

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti cablate nelle scuole.

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto presentato dalla scrivente Amministrazione, contraddistinto dal codice 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-468 – Codice CUP [C89J21018530006](#).

Vista la presenza di convenzione attiva sul portale “Acquistinretepa” denominata “Reti locali 7” avente per oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni.

Considerata la presenza all'interno della convenzione attiva del lotto 4 “Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna).

Visto il paragrafo 1.4.1 lettera b) del Capitolato Tecnico di cui alla convenzione attiva “Reti locali 7” in cui è descritto il seguente cronoprogramma:

- L'amministrazione contraente, formula, utilizzando unicamente la piattaforma di e-procurement, una Richiesta di valutazione preliminare, non vincolante, contenente la richiesta di cablaggio strutturato con l'indicazione delle sedi coinvolte;
- a seguito di Richiesta di valutazione preliminare da parte dell'Amministrazione Contraente, il fornitore provvede, qualora richiesto, ad un sopralluogo presso la sede dell'Amministrazione per verificare le esigenze espresse nella richiesta pervenuta;
- conclusa la fase di sopralluogo, il Fornitore, entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dalla relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, pena applicazione delle penali, dovrà consegnare il piano di esecuzione preliminare che dovrà includere: l'analisi dei requisiti effettuata dall'Amministrazione Contraente, il dimensionamento di massima dell'intervento in termini di sistemi e servizi; i tempi di realizzazione proposti; il preventivo economico preliminare;
- conclusa la fase preliminare, propedeutica per le fasi successive di “Dimensionamento ed esecuzione”, l'Amministrazione contraente che intende procedere all'emissione di un ordinativo di fornitura emette, unicamente tramite piattaforma di e-procurement, una richiesta per la redazione del piano di esecuzione definitivo;
- a fronte di tale richiesta il fornitore dovrà consegnare il piano di esecuzione definitivo entro e non oltre il termine perentorio del venticinquesimo giorno decorrente dalla data di ricezione dell'ordine per la redazione del piano di esecuzione definitivo; piano di esecuzione definitivo che dovrà riportare il dettaglio di tutti i prodotti utilizzati, delle attività da eseguire ed un preventivo economico;
- l'amministrazione contraente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del piano di esecuzione definitivo può approvarlo attraverso l'invio di un ordinativo definitivo di fornitura al fornitore attraverso il sistema di e-procurement oppure, in alternativa richiedere per iscritto al Fornitore chiarimenti e/o modifiche e/o integrazioni del Piano di esecuzione definitivo stesso;
- il Fornitore dovrà presentare il piano di esecuzione modificato, comprensivo di preventivo economico aggiornato, all'Amministrazione Contraente entro il termine perentorio, pena applicazione delle relative penali, di 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente, affinché quest'ultima possa definitivamente approvarlo.

Visto l'ordine inoltrato tramite piattaforma “Acquistinretepa” dalla Scrivente Amministrazione del 15.02.2022– identificativo n. 6647368 riguardante la richiesta di valutazione preliminare– codice articolo convenzione: RL7-L4-RPF- riguardante il cablaggio ex novo dell'edificio scolastico “I.C. Don Bosco Santo Manzoni” sito in Andria alla via C. Caneva n. 12

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data 4/3/2022 dalla Ditta ComTel s.p.a. per conto Vodafone s.p.a.

Vista la nota pervenuta a mezzo pec in data 22.03.2022 da convenzioni.retilocali@vodafone.pec.it avente per oggetto “Convenzione Consip Reti Locali 7 ordine 6647368 Piano di Esecuzione Preliminare”

Vista la Relazione del Progettista Prof. Savino Gismundi “Progettazione impianto rete LAN-CABLAGGIO”

Accertata l'assenza di compatibilità degli apparati attivi presenti sul catalogo della convenzione con i sistemi firewall e controller di rete presenti a scuola: a titolo esemplificativo e non esaustivo gli access point presenti nel catalogo di marca Huawei, HPE Aruba e Alcatel-Lucent non sono integrabili con il sistema di controllo già presente ed installato a scuola e facenti parte di una infrastruttura di rete ormai solida, efficiente e consolidata.

Considerato che la Relazione Tecnica inviata da Vodafone non risulta completa in quanto il preventivo è stato effettuato soltanto su due sedi dell'Istituto e non sulle tre sedi complessive, escludendo di conseguenza la sede di maggiore priorità per l'Istituzione Scolastica (Plesso Manzoni)

Considerata la lunga tempistica indicata dalla convenzione per la realizzazione degli interventi, (paragrafo 1.4.1 lettera b del Capitolato Tecnico di cui alla convenzione attiva “Reti locali 7”), senza la certezza del rispetto delle tempistiche previste dal MIUR, pena la perdita del finanziamento ottenuto.

Considerato che la necessità che lo svolgimento dei prossimi lavori di impiantistica e configurazione dei nuovi apparati avvenga con la formula “chiavi in mano” (al fine di certificarne la perfetta integrazione con i sistemi già presenti), implicherà che la ditta esecutrice dei lavori si dovrà occupare tanto dell'implementazione dell'impianto di rete quanto dell'attività sistemistica di configurazione ed integrazione degli apparati attivi forniti con i sistemi di controllo e gestione preesistenti con tempi di esecuzione troppo dilatati rispetto a quelli necessari all'Istituzione Scolastica per garantire il diritto allo studio e alla formazione degli alunni.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati

- di procedere, in deroga alla convenzione attiva “Reti locali 7”, all'acquisizione ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione

Firmato digitalmente da LILLA BRUNO

(MEPA) dei beni e servizi per la realizzazione del cablaggio ex novo dell'edificio scolastico "I.C. Don Bosco Santo Manzoni";

- di affidare all'azienda DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI la fornitura per la realizzazione del cablaggio presso le tre sedi dell'I.C. Don Bosco Santo Manzoni site rispettivamente in via Caneva n.12, via Murge n.12 e Piazza San Giovanni Bosco n.9, per un importo totale di euro 35.182,00 iva esclusa;
- di trasmettere, per conoscenza, la presente determina al Consiglio di Circolo nella prossima seduta utile;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale <https://donboscomanzoni.edu.it/>
- di trasmettere la presente determina all'Autorità nazionale Anticorruzione a mezzo pec protocollo@pec.anticorruzione.it e all'Agenzia per l'Italia Digitale a mezzo pec protocollo@pec.agid.gov.it

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dr.ssa Lilla Bruno

Firmato digitalmente